SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 28 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo . » 4	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 100 Un fascicolo . » 8	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo . » 4	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240 » semestrale » 120 » trimestrale » 60 Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " Gazzetta Ufficiale „ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L. 300,70**
	„ semestrale	**„ 150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L. 200,70**
	„ semestrale	**„ 100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 387.
Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' ricostituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 85. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 388.

Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già colpiti da leggi razziali;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e il relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, commercio e lavoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno già dichiarati dimissionari in dipendenza dei provvedimenti razziali, emanati dal 1937 in poi, possono essere riammessi, a loro domanda, nella carica, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Agli effetti del limite dei posti di agenti di cambio nei ruoli delle borse valori, la riassunzione degli agenti di cambio di cui al precedente articolo avverrà, occorrendo, in soprannumero al limite dei posti stabiliti per ciascuna borsa valori, salvo riassorbimento sulle vacanze che successivamente si verificheranno nei posti medesimi.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 86. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 389.

Autorizzazione al comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, col quale il comune di Vasto, in provincia di Chieti, veniva autorizzato a modificare la propria denominazione in « Istonio »;
Veduta la domanda con la quale il sindaco del comune di Istonio, in esecuzione della propria deliberazione n. 100 del 10 ottobre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del Comune;
Veduto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Chieti, in adunanza 28 ottobre 1944 con la deliberazione n. 203;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, è abrogato ed il comune di Istonio, in provincia di Chieti, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti. addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 87. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 390.

Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita temporaneamente nel comune di Vasto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circo-

scrizione territoriale delle preture di Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Gissi e Vasto.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici del Tribunale di Vasto, istituito ai sensi del precedente articolo, sono destinati un presidente, tre giudici ed un sostituto procuratore del Re, nonchè funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero strettamente necessario.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura di Vasto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Lanciano alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Vasto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale dei mandamenti di Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Gissi e Vasto, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione del Tribunale di Vasto.

Art. 4.

Il Primo presidente della Corte di appello di Aquila, d'intesa col Procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto — di concerto col Ministro pel tesoro — sarà stabilita la data in cui il Tribunale di Vasto cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 88. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070, con il quale venne istituita la Stazione sperimentale di Bari;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito con la legge 5 giugno 1930, n. 951, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione predetta e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari è sciolto.

L'amministrazione straordinaria della Stazione è affidata ad un commissario nella persona del prof. Aldo Amaduzzi della Regia università di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 30 gennaio 1910, n. 69;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla gestione straordinaria di detto Consorzio per l'attuale impossibilità di funzionamento del suo Consiglio di amministrazione e del Comitato i cui membri, per la maggior parte o sono decaduti o sono residenti nell'Italia occupata, dove trovasi altresì la sede di parecchi tra gli Istituti consorziati;

Considerato che, a termini del citato statuto, il presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio è presieduto dal presidente dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Visto il proprio decreto 5 ottobre 1944, con cui il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario con i poteri, fra gli altri, del presidente del Consiglio di amministrazione, e ritenuto, pertanto, che allo stesso dott. Di Nola è da conferire la carica di commissario del suindicato Consorzio con i poteri oltre che del presidente del Consiglio di amministrazione anche di quelli del Consiglio stesso e del Comitato;

Visti il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono sciolti.

Art. 2.

Il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è nominato commissario straordinario del Consorzio anzidetto con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione al nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio che sarà nominato allorchè saranno liberate le varie località ove hanno sede i singoli Istituti consorziati.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1944, n. 41, all'art. 26, terzo comma, ultima linea, ove è detto: «.... indicate nel *primo* comma», devesi leggere: «.... indicate nel *secondo* comma».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 5 dicembre 1944, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestre, liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni » di Roma le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio sociale 1943 e per nominare i sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 18 dicembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data rispettivamente del 22 agosto 1944 e 9 settembre 1944, relativi alla nomina del sig. Magnani Tommaso a commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico fino al 31 gennaio 1945.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, O.B.E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 89 del 2 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 14 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, O.B.E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 90 del 5 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.